UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 16 del 12/02/2010

OGGETTO:

RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO CON SOCIETA' "MMG ITALIA" RELATIVO ALL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' USATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TAXI AMICO DEI DISABILI"

L'anno duemiladieci, il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 16.00, presso la sede dell'Unione Valdera a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell'Unione Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione.

Risultano all'appello i Signori:

MENCACCI IVAN - PRESIDENTE UNIONE	Р
GUIDI CORRADO	Assente
CIAMPI LUCIA	Р
FATTICCIONI FILIPPO	Р
VANNOZZI GIORGIO	Р
MANCINI FRANCESCA	Р
D'ADDONA THOMAS	Assente
TEDESCHI FABIO	Р
PETRESI ANDREA, Assessore delegato dal Sindaco Crecchi Silvano	Р
CICARELLI ALESSANDRO	Р
MILLOZZI SIMONE	Р
TURINI DAVID	Р
FAIS ANTONIETTA	Р

Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto:

SERAFINI ROBERTO	Assente
FALCHI ALBERTO	Р

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera.

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art.4 del Regolamento di Funzionamento della Giunta, il Presidente dell'Unione Valdera IVAN MENCACCI.

Il Presidente, visto l'articolo 14 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Decisione:

La Giunta dell'Unione Valdera:

- a) approva lo schema di contratto o con la società "MMG Italia", allegato sotto la lettera "A" al presente atto e relativo alla mobilità garantita gratuitamente;
- b) approva lo schema di contratto di comodato con la società "MMG Italia", allegato sotto la lettera "B" al presente atto e relativo al mezzo FIAT DOBLO' da impiegare per il progetto "Taxi amico dei Disabili";
- c) dispone che il contratto venga finalizzato a mantenere per ulteriori 4 anni il mezzo attualmente in uso, allo scopo di limitare la raccolta pubblicitaria presso le imprese;
- d) incarica il Direttore Generale dell'Unione Valdera Dott. Giovanni Forte di sottoscrivere il contratto ed attuarne le previsioni.

Motivazione:

Il Piano Integrato di Salute 2006-2008 (PIS) della Società della Salute della Valdera ed il successivo PIS 2009-2010 includono al proprio interno la linea progettuale denominata "Taxi amico dei disabili" al quale viene assegnato specifico finanziamento e la cui attuazione è attribuita all'Unione Valdera.

L'utilizzo dell'autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone disabili ha permesso un notevole sviluppo del progetto suddetto, permettendo alle persone con disabilità di potersi spostare dal proprio luogo di residenza, come presupposto indispensabile per una effettiva parità di accesso alle opportunità del territorio e per una sempre migliore integrazione.

L'Unione Valdera intende recepire il contratto di comodato che, fino al 2009, ha visto come comodatario il Comune di Pontedera. Essendo il mezzo in questione di proprietà della "MMG Italia", si è ritenuto logico ed opportuno continuare il rapporto con la stessa società.

Adempimenti a cura dell'ente pubblico

La Segreteria servizi generali curerà la pubblicazione del presente atto.

Il Direttore Generale provvederà alla sottoscrizione del contratto.

Segnalazioni particolari

Il Responsabile dell'Area Servizi socio-educativi dell'Unione Valdera Giovanni Forte ha espresso in data 11/02/2010 parere favorevole in linea tecnica sul presente provvedimento e ha dichiarato che lo stesso non necessita di parere di regolarità contabile, non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata.

La Giunta dell'Unione dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi:

a) generali:

D. Lgs. N. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art.49 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, che prevede l'espressione di pareri da parte dei responsabili dei servizi sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio

Statuto dell'Unione Valdera

Regolamento di funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera

b) specifici:

Deliberazione della Giunta della SdS Valdera n.38 del 22/12/2008, ad oggetto "Formazione del Piano Integrato di Salute 2008/2010 - Approvazione del programma annuale e pluriennale delle attività sociali e sociosanitarie della Zona Valdera 2008-2010"

Decreto legislativo 18/08/2000 N. 267, Art .134 comma 4, sulla immediata esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Ufficio Proponente:

Servizio Progetti e interventi sociali Responsabile del procedimento: Rossella Iorio Telefono 0587 299583 r.iorio@unione.valdera.pi.it

"CONTRATTO " PER LA MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE

L'anno, il giorno	del mese di in
il COMUNE di, tra	a , codice
fiscale e P.I.V.A	, in persona
	nato/a a
per brevità "Ente Beneficiario"	,

la Società MGG ITALIA spa, con sede legale ed amministrativa in Cornate d'Adda (MI), Via Guido Rossa n. 8/10, Cod. Fis. e P. I.V.A. 12904490153, in nome e per conto della quale interviene il Procuratore Sig. SCANNERINI VALDO, nato a Pescia (PT), il 22/02/1949, per brevità "MGG";

Premesso

- che l'Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate;
- che MGG è società promotrice del "Progetto di Mobilità Garantita Gratuitamente", di seguito indicato come "Progetto", il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie, a Comuni, Associazioni o Enti preposti;
- che il "Progetto" ha lo scopo di stimolare l'attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali;
- che il "Progetto" realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le persone economicamente svantaggiate e per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non espressamente richiamati.

2) OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto la consegna in comodato d'uso gratuito, all'Ente Beneficiario, di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie esterna dell'autoveicolo stesso.

Il veicolo sarà consegnato usato e in buono stato di conservazione.

4					
Niberazione Ciunta Unione Valdere r	. 16	in data	12.0	າລ ລ	- >∩

3) MODALITA' DEL PROGETTO

Il "Progetto" di Mobilità Gratuita Garantita si realizza attraverso delle fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del presente Contratto, che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:

Fasi antecedenti il Contratto:

- a) Proposta del "Progetto" di Mobilità Gratuita Garantita (Allegato A);
- b) Adozione, da parte dell'Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o Determina), atto a manifestare la propria totale adesione al "Progetto" (*Allegato B*).

Fasi successive al Contratto:

- a) Comunicazione ad MGG dell'elenco di tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare al "Progetto", ai quali verrà proposta la locazione degli spazi pubblicitari, dietro l'invio da parte dell'Ente Beneficiario di un'apposita lettera di presentazione;
- b) Convocazione, presso la sede dell'Ente Beneficiario, di una conferenza stampa per la presentazione del "Progetto" e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (aziende, esercizi commerciali, ecc.)
- c) Comunicazione all'Ente Beneficiario dell'avveramento della condizione posta al punto 4) del presente Contratto;
- d) Sottoscrizione del contratto di comodato dell'autoveicolo (*Allegato C*), durante la cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, che dovrà avvenire alla presenza della stampa locale e dei soggetti che hanno aderito al "Progetto", ai quali l'Ente Beneficiario consegnerà un attestato di riconoscimento.

4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZO DEL "PROGETTO"

La consegna dell'autoveicolo rimane subordinata al soddisfacimento della seguente condizione sospensiva:

La locazione da parte dei soggetti interessati a pubblicizzare la propria attività, entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, degli spazi pubblicitari in misura sufficiente a coprire le spese di gestione dell'autoveicolo, oltre l'utile d'impresa, tenuto conto che l'automezzo è già nella disponibilità della ditta MMG.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione sospensiva di cui sopra, MGG si impegna a comunicare all'Ente beneficiario l'avveramento mediante comunicazione scritta

Se allo spirare del termine perentorio dei nove mesi la condizione sospensiva non si è avverata, MGG dovrà comunicarlo in forma scritta, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Ente beneficiario e il presente contratto non avrà alcuna efficacia tra le parti.

5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO

Al verificarsi della condizione sospensiva MGG, nei termini previsti dal punto 4) del presente contratto, consegnerà in comodato all'Ente Beneficiario:

n. 1 (uno) autoveicolo usato di marca FIAT mod. DOBLO', idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.º 4 (Quattro) passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di nº 1 (una) sedia a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

L'autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di MGG o da questa detenuto in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine.

6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo verrà consegnato all'Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del contratto di comodato, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall' avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 4 del presente contratto.

L'Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia Ufficiale di consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del "Progetto".

Le parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente contratto e dell'accettazione delle obbligazioni qui contenute.

7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

MGG avrà facoltà, anche ricorrendo all'attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull'autoveicolo.

I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.

La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra dovrà essere preceduta da una regolare richiesta, tramite MGG, al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario, di sostituirne il contenuto nel termine di 15 giorni dal ricevimento di detta richiesta.

8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA

E' fatto salvo il diritto di MGG di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell'automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l'Ente beneficiario si impegna a mettere a disposizione di MGG l'autoveicolo, purchè MGG invii, nel termine di 7 (sette) giorni prima dell'intervento, una richiesta scritta.

9) RISARCIMENTO DEI DANNI

Le parti si danno atto che la stipulazione del presente contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell'autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.

La mancata consegna dell'autoveicolo in comodato o la mancata presa in consegna di detto autoveicolo obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.

10) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro,

le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

11) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a	, il
UNIONE VALDERA Il Direttore Generale Dott. Giovanni Forte	MGG ITALIA S.P.A.
(Timbro e firma)	(Timbro e firma)
A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le clausole contenute negli articoli 4) e 11);	e parti dichiarano di approvare specificamente le
UNIONE VALDERA Il Direttore Generale Dott. Giovanni Forte	MGG ITALIA S.P.A.
(Timbro e firma)	(Timbro e firma)

CONTRATTO DI COMODATO

di n°1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

del	, il giorno del mese di ina seguito di Delibera o Determina di Giunta n°, ed a seguito della "Convenzione per la Mobilità Garantita ente" del, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di
	TRA
P.I 	COMUNE di, codice fiscale e I.V.A, in persona del Suo Sig./ra, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Ente eneficiario";
	E
Via qua PT	Società MGG ITALIA spa, con sede legale ed amministrativa in Cornate d'Adda (MI), a Guido Rossa n. 8/10, Cod. Fis. e P. I.V.A. 12904490153, in nome e per conto della ale interviene in quest'atto il Procuratore Sig. VALDO SCANNERINI, nato a Pescia (
	Premesso che
	sottoscrizione del "Contratto per la Mobilità Garantita Gratuitamente" è presupposto cessario per la validità del presente contratto di comodato;
Tutto ciò p	premesso, fra le parti si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato;

Art. 2 - OGGETTO

MGG dà in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.º 1 (uno) autoveicolo usato di marca FIAT mod. DOBLO', idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.º 4 (quattro)passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n.º 1 (una) sedia a rotelle.

Art. 3 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun'azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avviene presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di MGG.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione alla Comodante almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto ed assumendo formale atto deliberativo.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, MGG potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario.

L'Ente Beneficiario comunque s'impegna a segnalare una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO

MGG potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R., qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

Art. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell'Ente Beneficiario entro 30 giorni dalla data di preavviso.

Art. 10 - CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta a MGG una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

11.1 - MGG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. MGG si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.

- 11.2 MGG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
- 11.3 Nel caso di incidente, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, MGG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'autoveicolo offrendo all'Ente Beneficiario pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko. Nel caso il fermo dell'autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno, MGG si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.
- 11.4 MGG si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di MGG apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

- 12.1 L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente contratto.
- 12.2 E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 5, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da MGG. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a MGG i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).
- 12.3 L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine, ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.
- 12.4 Sono a carico dell'Ente Beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi relativi all'autista, al carburante e olio, alla ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore.
- 12.5 L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere la patente da almeno un anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:
- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
- Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.
- 12.6 L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative

contravvenzioni oltre alle spese. E' fatto obbligo al comodatario di trasmettere a MGG copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. MGG) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

- 12.7 E' incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo.
- 12.8 In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la MGG. L'Ente beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.
- 12.9 E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare MGG di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.
- 12.10 -L'Ente Beneficiario si impegna altresì a presentare al comodante, entro la fine di ogni anno (a partire da quello successivo alla consegna del mezzo), una relazione contenente lo stato dei loghi pubblicitari affissi sull'autoveicolo.
- 12.11 In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a manlevare MGG dalle eventuali azioni di risarcimento la comodante dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi pubblicitari o semplicemente per non aver relazionato annualmente o avvisato tempestivamente MGG del cattivo stato dei loghi
- 12.12 L'Ente Beneficiario, entro il 30 settembre di ogni anno, dovrà fornire alla comodante un resoconto annuale dei servizi e delle attività nei quali è stato impiegato l'autoveicolo oggetto del presente contratto di comodato, avvalendosi dell'apposito questionario che MGG provvederà ad inviargli entro il 1 settembre di ogni anno.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando MGG sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a	, il
L'ENTE BENEFICIARIO	MGG ITALIA SPA
(Timbro e firma)	
A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le p clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 12 e 17;	
L'ENTE BENEFICIARIO	MGG ITALIA SPA
(Timbro e firma)	
(Tillibio e lillia)	

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

- 1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
- 2. Votazione favorevole unanime sulla immediata esecutività della deliberazione
- Il Presidente proclama pertanto approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata esecutività.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione Valdera

Il Segretario verbalizzante

F.to IVAN MENCACCI

F.to ADRIANA VIALE

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO CON SOCIETA' "MMG ITALIA" RELATIVO ALL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' USATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TAXI AMICO DEI DISABILI"

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Pontedera, 11/02/2010

II Resp. dell'Area Servizi socio-educativi dell'Unione Valdera

F.to Giovanni Forte

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione Valdera il 19/02/2010.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA F.to Giovanni Forte

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Viale R. Piaggio, 32.

Pontedera, lì 19/02/2010

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte